

ESTRATTO DOSSIER A.C. 1898 – D.L. 32/2019
EDIZIONE 7 GIUGNO 2018

CAPO III

**Disposizioni relative agli eventi sismici
dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e del centro
Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di
Ischia nel 2017**

Articolo 21

(Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)

L'**articolo 21, modificato al Senato**, prevede per gli anni 2019 e 2020 uno contributo straordinario annuale di 10 milioni, a favore del Comune dell'Aquila, e un contributo per il 2019 di 500.000 euro, a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

Durante l'esame al Senato, è stato inoltre previsto che la comunicazione dell'ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009 venga effettuata entro il 31 dicembre 2019.

La **lettera a)**, del **comma 1** dell'art. 21, nel testo iniziale del decreto – legge, con una novella all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, assegna un ulteriore contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019, in favore del Comune de L'Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Nel corso dell'esame al Senato, tale contributo di 10 milioni per l'anno 2019 in favore del Comune de L'Aquila è stato esteso anche all'anno 2020; conseguentemente, viene modificato il successivo **comma 2** dell'articolo in esame che dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri previsti.

Il citato articolo 3 del D.L. 113/2016 ha previsto ai commi 1 e 2 l'assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano.

In particolare, il comma 1 della norma novellata prevedeva già l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente: per l'anno 2018, di 10 milioni di euro (art. 1, comma 709, Legge di bilancio 2018 - L. n. 205 del 2017), per l'anno 2017, di 12 milioni di euro (art. 14, comma 7, lett. a), del D.L. n. 244 del 2016) e per l'anno 2016, di 16 milioni di euro.

In base al citato articolo 3, il contributo straordinario assegnato al Comune dell'Aquila viene destinato, per quanto concerne le maggiori spese, per: esigenze dell'Ufficio tecnico; esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; esigenze connesse alla viabilità; esigenze per il trasporto pubblico locale; ripristino e manutenzione del verde pubblico.

Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell'Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per

la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata sostituita la **lettera b)** del **comma 1** dell'articolo in esame, che novella il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, al fine di prevedere anche per il 2019 un contributo di 500.000 euro, che si aggiunge al contributo straordinario di 2 milioni di euro già previsto per il 2019, da trasferire all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Si ricorda che, in base al suddetto comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione è stato riconosciuto: per l'anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere; per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016, e, successivamente, art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017); per l'anno 2018, un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (art. 1, comma 710 Legge di bilancio 2018 – L. n. 205 del 2017); e per il 2019 un contributo pari a 2 milioni di euro (art. 1, comma 996 Legge di bilancio 2019 – L. n. 145 del 2018).

Si ricorda che i contributi straordinari assegnati agli altri comuni del cratere, fino al 2018, sono stati interamente trasferiti al Comune di Fossa per essere ripartiti tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

La **lettera b)** specifica, inoltre, che il contributo per il 2019 è finalizzato alle spese derivanti dal trasferimento all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) delle competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni, soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018 (art. 2-bis, comma 32, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) e all'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede altresì che agli oneri recati dal comma 1, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse di cui all'art- 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, concernente il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009.

Comunicazione dell'ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009 (comma 2-bis).

Durante l'esame al Senato, è stato aggiunto il **comma 2-bis** che stabilisce che la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 31 dicembre 2019, anziché entro 480 giorni dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.

L'articolo 1-septies, comma 1, del D.L. 55/2018, oggetto della modifica in esame, sostituito da ultimo dal comma 1010 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018), prevede che i **dati relativi all'ammontare dei danni subiti** per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le **eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite** siano presentati, a pena di decadenza, entro 480 giorni dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.

Con la modifica in esame, il **termine** previsto per la presentazione delle suddette comunicazioni, a pena di decadenza, **è stabilito al 31 dicembre 2019**, trasformando pertanto il termine previsto in un termine fisso indipendentemente dalla data di avvio del procedimento di recupero.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, ha disposto la [nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C\(2015\) 5549 del 14 agosto 2015](#).

Nell'ambito di tale procedura, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o dagli enti che le hanno concesse, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento di recupero.

La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita a presentare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 dispone anche che, durante il periodo concesso per l'invio dei dati e delle osservazioni, resta sospeso il termine assegnato al Commissario straordinario per l'adozione del provvedimento di recupero. Tale termine, previsto dall'art. 48, co. 2, della legge

n. 234 del 2012 ha una durata pari a 45 giorni dal decreto di nomina del Commissario medesimo.

Si ricorda che **l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b)**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell'aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte. In particolare, deve essere dimostrato che il **danno** per cui viene concessa la compensazione sia **una conseguenza diretta** della calamità naturale e che **l'aiuto non deve comportare un trasferimento eccedente rispetto alla compensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale**. Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l'importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L'articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

In ambito nazionale, si richiama la disciplina relativa agli aiuti di Stato recata dalla legge n. 234 del 2012, ed in particolare l'articolo 48, comma 2, relativo alle procedure di recupero che reca disposizioni sulla procedura e sui termini per dare attuazione alle decisioni di recupero notificate dalla Commissione europea all'Italia. La disposizione prevede - nel caso di più amministrazioni interessate - la nomina di un commissario straordinario che con proprio provvedimento individua

- entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina - i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, nonché gli importi ed i termini del pagamento.

Articolo 22

(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

L'**articolo 22, modificato al Senato**, interviene prevedendo ulteriori misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia, al fine di prorogare le esenzioni dalle imposte di registro e di bollo, consentire le assunzioni di personale da parte dei comuni colpiti, riconoscere al Commissario straordinario e agli esperti le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli anni 2019 e 2020, e, per quanto riguarda il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, prevedere misure in materia di personale.

Proroga per l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo (comma 01)

Nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotto il comma 01 che modifica l'articolo 48, comma 7, del D.L. 189/2016, al fine di prorogare **al 31 dicembre 2019** l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche, aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 2016, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

Personale impiegato in attività emergenziali (comma 1)

Gli Uffici speciali per la ricostruzione e la struttura del Commissario

L'articolo 3 del D.L. 189/2016 ha previsto l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili, o ancora assegnato nell'ambito delle 225 unità di cui si avvale la struttura commissariale. L'articolo 50 ha previsto che il Commissario straordinario provveda all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplini l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (articolo 2), la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale (di cui 100 unità provenienti da amministrazioni pubbliche), destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. L'articolo 50-bis ha stabilito che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli

allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, possano assumere, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, fino a 700 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Il **comma 1** della disposizione in esame novella disposizioni contenute nell'articolo 50 del D.L.189/2016 riguardanti il personale aggiuntivo alla struttura del Commissario straordinario, modificando in particolare:

- il comma 3, lettera a);
- il comma 3-bis, lettera c);
- e il comma 7, lettera c).

Su tali disposizioni sono già intervenuti l'art. 18, comma 4, del D.L. 8/2017 e l'art. 2-bis, comma 17, lett. g), del D.L. 148/2017).

In primo luogo, per la costituzione del previsto contingente, pari a 225 unità di personale, aggiuntivo alla dotazione del personale impiegato dal Commissario straordinario, si consente di attingere al personale della PA **senza più limitare tale individuazione nel limite massimo di cento unità di personale (lettera a)**.

Il comma 2 dell'art. 50 del D.L. 189/2016 prevede che la struttura del Commissario possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale e il comma 3 stabilisce che tali unità aggiuntive sono individuate nel seguente modo: a) nella misura massima di cento unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche; b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A.

In secondo luogo, si stabilisce che, per il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale (collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto), posto a carico esclusivo del Commissario straordinario, il medesimo Commissario provvederà direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale **(lettera b)**.

In terzo luogo, gli specifici incrementi retributivi previsti anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono attribuiti previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari **(lettera c)**.

Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica alla citata **lettera c)**, è stato previsto il riconoscimento al Commissario straordinario e agli esperti, nel limite complessivo di **80.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020**, delle **spese di viaggio, vitto e alloggio**, connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Assunzioni di personale nei comuni e funzioni della gestione commissariale (commi 2 e 4)

Il **comma 2** modifica l'art. 50-*bis* del D.L. 189/2016, che disciplina le assunzioni del personale nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 in centro-Italia.

Durante l'esame al Senato, è stata introdotta la **lettera 0a)** che, **elimina il limite** di 700 unità posto, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, **alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato**, che i comuni possono effettuare ai sensi del comma 1, primo periodo, dell'art. 50-*bis* del D.L. 189/2016.

Durante l'esame al Senato è stata introdotta la **lettera 0b)** che aggiunge il comma 1-*ter* all'art. 50-*bis* del D.L. 189/2016, al fine di consentire agli Uffici Speciali per la ricostruzione e ai Comuni assunzioni di personale con contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020.

Tale comma consente, in particolare, al Commissario Straordinario di autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i Comuni a stipulare ulteriori **contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020**, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 dell'art. 50-*bis* del D.L. 189/16 (vedi *infra*), **per 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo contabile** da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,15 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Viene precisato che tale facoltà (di autorizzare le assunzioni in questione) viene concessa sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale disposta dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 50-*bis*.

Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49,

comma 2, lettera a), del D.L. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione di quanto disposto.

La lettera a) del comma 2, **modificata nel corso dell'esame al Senato**, interviene sul comma 2, primo periodo, dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'assunzione da parte dei comuni - anche con contratti a tempo parziale - di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del presente decreto-legge, restando ferme le incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

La norma del testo originario del decreto-legge in esame consente ai Comuni le predette facoltà assunzionali, senza tuttavia indicare – come invece dispone la modifica del Senato – alcun regime di incompatibilità.

Il comma 1 dell'art. 50-bis ha consentito ai Comuni di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti) ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018.

Il comma 2 dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 ha previsto, in particolare, che con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere.

La **lettera b)**, che modifica il comma 3-bis, e la **lettera c)**, che abroga il comma 3-quinquies dell'art. 50-bis del citato D.L. 189/2016, autorizzano i Comuni alla stipula di **contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa**, per lo svolgimento di determinate attività (compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti):

- per una **durata non superiore al 31 dicembre 2019 (lettera b)**;

- **senza più limiti sul rinnovo dei contratti (lettera b) e sul numero dei contratti da stipulare (lettera c)**, ma comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.

Nella norma previgente era previsto un rinnovo, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies, pari a 350 contratti, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 50-bis prevede per le assunzioni effettuate dai Comuni la facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Se non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall'art. 50-bis, comma 3-sexies, quanto previsto per le assunzioni dei Comuni si applica anche alle Province.

Il comma 4, modificato al Senato, interviene sulle finalità che hanno determinato la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria per la ricostruzione post-sisma del centro-Italia del 2016, disposta dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).

L'intervento in esame ha come effetto che la suddetta proroga sia finalizzata al solo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, sopprimendo l'ulteriore finalità prevista riguardante la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti.

Il comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia. La proroga riguarda, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma dispone inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.

Sisma Abruzzo 2009 - Trasferimento del personale degli Uffici territoriali per la ricostruzione (comma 3)

Il comma 3 stabilisce l'**assegnazione temporanea del personale**, in servizio alla data del 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, **all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori del cratere**.

Il comma 32 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017, richiamato dalla norma in esame, ha trasferito al suddetto Ufficio speciale le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni, poi soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018.

L'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha previsto l'istituzione di **due Uffici speciali**: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i Comuni del cratere. Gli Uffici territoriali sono stati, invece, istituiti per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (art. 3), per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuata con decreto del Commissario delegato).

Con il citato comma 32 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017 è stato inoltre soppresso il Comitato di Area omogenea (istituito dall'art. 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo). In attesa della prevista soppressione, è comunque il titolare dell'Ufficio speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciuto dall'art. 67-ter, comma 3 del D.L. n. 83/2012). Una volta intervenuta la soppressione, l'Ufficio speciale può peraltro aprire sportelli in una o più sedi degli ex Uffici territoriali, affidando loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti.

In conseguenza delle modifiche in commento, il personale, in servizio al 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree omogenee, viene assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, e continua a svolgere le attività di competenza sotto la direzione ed il coordinamento esclusivo del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica.

Si ricorda altresì che il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato dai Comuni, è trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto in essere.

Sisma Abruzzo 2009 – Modifica delle dotazioni organiche (comma 4-bis)

Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, modifica il terzo periodo del comma 5 dell'art. 67-ter del D.L. 83/2012 – che, in considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in base alle disposizioni dello stesso comma, prevede che la dotazione organica dei comuni interessati dalle assunzioni sia incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018 – stabilendo che l'incremento delle dotazioni organiche sia commisurato al personale assegnato a ciascun comune (nell'ambito del contingente previsto dal comma 5 in questione).

Articolo 22-bis
(Estensione dei benefici Zona Franca Urbana ai professionisti)

L'**articolo 22-bis, introdotto dal Senato**, estende ai **professionisti** i benefici della **zona franca urbana** istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli **eventi sismici** che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

L'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 istituisce e disciplina una **zona franca urbana** nei comuni delle regioni del **Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo** colpiti dagli **eventi sismici** che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 inclusi negli **allegati 1 e 2** del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Destinatario delle agevolazioni sono le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la **riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento** nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015. Dette imprese possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte comunali e dell'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel **limite delle risorse stanziato** – 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse stanziato per gli anni precedenti e non fruite dalle imprese beneficiarie. Sono ricompresi nella ZFU i comuni colpiti dal **sisma del 18 gennaio 2017**. Le agevolazioni fiscali spettano alle imprese aventi sede principale o unità locale in tali comuni e che abbiano subito una riduzione del fatturato nel periodo dal 1° febbraio al 31 maggio 2017.

Per una ricognizione delle ZFU attualmente previste in Italia si segnala la [pagina presente sul sito del MISE](#).

In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame dispone l'**estensione ai professionisti già in attività (lettera a))** e a quelli che intraprendono una **nuova iniziativa economica all'interno della zona franca** entro il 31 dicembre 2019 (**lettera b))** delle agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'imposte comunali proprie per gli immobili e dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali) limitate dal decreto legge n. 50 del 2017 alle sole imprese. La **lettera c)** dispone che le esenzioni per i professionisti sono concesse per gli **anni 2019 e 2020**.

La **lettera d)** estende le agevolazioni fiscali richiamate anche ai **professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui all'allegato 2-bis** del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e che hanno subito nel periodo dal 1 febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

Si tratta dei seguenti comuni: Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE); Fano Adriano (TE).

La **lettera e)** prevede che per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020 le agevolazioni fiscali sono concesse a valere sulle **risorse non fruite** dalle imprese e dai professionisti beneficiari negli anni precedenti.

Si segnala che il comma 6 vigente dispone che per le finalità di realizzazione della ZFU è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.

Articolo 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

L'articolo 23, modificato al Senato, reca una serie di interventi alle norme del D.L. 189/2016, adottate in seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Tali modifiche riguardano: l'affidamento di servizi tecnici "sottosoglia"; l'attribuzione ai comuni delle istruttorie relative agli edifici con danni lievi o gravissimi; gli obblighi e le facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata; nonché disposizioni di coordinamento (comma 1, lettere a, b) e c)).

La lettera b-bis) introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici in questione.

Sono altresì previste modifiche alla disciplina dell'«elenco speciale» dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché a quella degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti in questione (comma 1, lettere e) ed e-bis)).

Viene inoltre disposto il differimento, al 15 ottobre 2019, del termine per l'effettuazione degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi sospesi in seguito agli eventi sismici di cui trattasi (commi 1, lettera e-ter).

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire ai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici in questione, l'utilizzo del 50% della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, in deroga alla normativa vigente. Tale deroga è concessa al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

Affidamento di servizi tecnici "sottosoglia" (comma 1, lettera a))

La norma in esame, riscritta **durante l'esame al Senato**, sostituisce interamente il comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016, che disciplina l'affidamento mediante procedure negoziate di incarichi di progettazione "sottosoglia".

In base all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali è pari a 144.000 euro.

Si ricorda che, in base alla definizione recata dall'art. 1, comma 1, lettera uuu), del D.Lgs. 50/2016), si definiscono «procedure negoziate» quelle procedure di affidamento “in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”.

Le finalità perseguite dal testo iniziale del decreto-legge sono quelle di:

- **estendere la disciplina** in questione anche **all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici, nonché dei servizi per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica** in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario;
- modificare le modalità di affidamento, prevedendo che lo stesso avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con le nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia introdotte dall'art. 1, comma 20, lettera u), numero 1), del presente decreto-legge. Tale **parte** della disposizione è stata **soppressa** dalla riscrittura operata durante l'esame **al Senato**.

Si ricorda che il numero 1) della citata lettera u) riscrive il testo del comma 2 dell'art. 97 del Codice ed aggiunto due ulteriori commi (*2-bis* e *2-ter*) al medesimo articolo, al fine di modificare le modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia sulla base della quale valutare la congruità delle offerte. Si rinvia in proposito alla relativa scheda di lettura.

- **elevare da 5 a 10 il numero di soggetti** iscritti nell'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario che devono essere previamente **consultati** nell'ambito delle procedure negoziate in questione.
- L'individuazione delle figure da consultare è stata oggetto di modifica nell'ambito della riscrittura operata durante l'esame **in sede referente**. Infatti, mentre nel testo iniziale del decreto-legge si fa riferimento generico a “professionisti”, il nuovo testo richiede la consultazione (sempre in numero di dieci) di **soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016** (Codice dei contratti pubblici).

L'art. 46 elenca gli **operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**. Nel dettaglio, si tratta dei seguenti soggetti:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE (gruppi europei di interesse economico costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.), i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché

attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali o cooperative che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati dalla norma e stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere precedenti;
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Relativamente all'elenco speciale citato, si ricorda che l'art. 34 del D.L. 189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, ha previsto l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, tenuto dal Commissario straordinario. In attuazione di tale disposizione, con l'ordinanza del Commissario straordinario 9 gennaio 2017, n. 12, tra l'altro, è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario stesso e la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante "Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati". Tale schema è stato sostituito con l'ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.

La riscrittura operata durante l'**esame al Senato** persegue due ulteriori finalità:

- semplificare le modalità di affidamento per i **contratti di importo fino a 40.000 euro**, prevedendo che per gli stessi si possa ricorrere all'**affidamento diretto**. Conseguentemente viene chiarito che le procedure negoziate in questione si applicano per i soli contratti di importo superiore a 40 mila euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- prevedere che le stazioni appaltanti provvedano all'**affidamento** della redazione **della progettazione al livello esecutivo, salvo che ricorrano particolari e comprovate ragioni** connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento.

La norma, nel disporre che l'affidamento avvenga di regola sulla base del progetto esecutivo, sottolinea che ciò discende dalla previsione di cui all'art. 23, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Tale comma dispone che “la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione” e che “è consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione”.

Istruttorie relative agli edifici con danni lievi o gravissimi (comma 1, lettera b))

La norma in esame introduce disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli **immobili e alle unità strutturali danneggiate private**, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino **classificati inagibili con esito “B” o “C”** – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti **possono essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione** (nuovo comma 4-*bis* dell'art. 3 del D.L. 189/2016).

Durante l'esame **al Senato** la norma in esame è stata integrata al fine di estenderne l'applicabilità **anche agli edifici con esito “E” limitatamente al livello operativo “L4”** (v. *infra*).

La lettera in esame consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione (che, in base al comma 3 dell'art. 3 del D.L. 189/2016, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata) ai Comuni. Tale passaggio di competenze non è tuttavia integrale poiché viene previsto che i Comuni operino comunque d'intesa con gli Uffici speciali.

Nella sostanza, come sottolinea la relazione illustrativa, l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili in questione “viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta”.

Riguardo alla c.d. [scheda AeDES](#) (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, si ricorda che essa è stata utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 ed è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in

occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all'Ordinanza 3753 del 6 aprile 2009 quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel [D.P.C.M. del 5 maggio 2011](#), e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il [D.P.C.M. 8 luglio 2014](#), che contiene il relativo [manuale di compilazione](#). Con il [DPCM del 14 gennaio 2015](#) è stata inoltre approvata la nuova scheda [GL-AeDES](#) di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo [manuale operativo](#).

In base a tale manuale operativo:

- l'esito "B" indica un edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento;
- l'esito "C" indica un edificio parzialmente inagibile, cioè che presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto.
- l'esito "E" indica un edificio inagibile.

Il livello operativo "L4" è stato definito con l'[ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017](#), s.m.i.

Tale livello "L4" corrisponde ad uno stato di danno superiore al "danno gravissimo" (a sua volta definito, dalla medesima ordinanza, come il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES e che presentano le caratteristiche indicate nell'allegato 1 alla medesima ordinanza, come sostituito dall'[allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 28/2017](#)). Per tale livello "L4" l'ordinanza n. 19/2017 s.m.i. prescrive l'effettuazione di interventi «di ricostruzione» che "consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell'adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008" (art. 3, comma 1, lettera d)).

Disposizioni per consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili nelle zone più colpite (comma 1, lett. b-bis))

La lettera *b-bis*), **introdotta durante l'esame al Senato**, introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio (nuovo articolo 4-*quater* del D.L. 189/2016).

Tali disposizioni si applicano **limitatamente al territorio dei comuni** di cui agli allegati 1 e 2 al D.L. 189/2016 (ove sono elencati i comuni colpiti dagli eventi sismici) che presentano una **percentuale superiore al 50% di**

edifici dichiarati inagibili con esito “E” della scheda AeDes, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.

Si fa notare che la norma fa riferimento ai soli allegati 1 e 2 (ove sono elencati, rispettivamente, i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e quelli colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016) e non anche all'allegato 2-*bis* ove sono elencati i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

In tali zone, la norma in esame consente l'**installazione** delle strutture citate solo **previa autorizzazione comunale** e, comunque, **fino a novanta giorni dall'ordinanza di agibilità dell'immobile** oggetto di ricostruzione. Decorso tale periodo, i proprietari devono provvedere, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture installate e al ripristino dello stato dei luoghi.

Relativamente al **sito di installazione**, la norma in esame dispone che lo stesso può essere:

- il medesimo sito in cui si trova l'immobile inagibile;
- altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica;
- altro terreno anche non di proprietà o su cui si vanta un diritto reale di godimento (previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della P.A.), dichiarato idoneo, per l'installazione in questione, da apposito atto comunale;
- altro terreno di cui all'art. 4-*ter* del D.L. 189/2016.

Si ricorda che tale disposizione ha consentito la messa a disposizione, a cura delle regioni interessate e su richiesta dei singoli comuni, di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

Viene altresì disposto che dall'attuazione delle presenti norme **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** (comma 2 del nuovo art. 4-*quater*).

Valutazione del danno relativo agli immobili di interesse culturale ai fini dell'accesso ai contributi (comma 1, lettera b-ter)

La lettera b-*bis*), **introdotta durante l'esame al Senato**, introduce una disposizione che precisa i criteri di valutazione dei danni relativi agli immobili di interesse culturale, ai fini dell'accesso ai contributi per la ricostruzione (nuovo comma 2-*bis* dell'art. 6 del D.L. 189/2016).

Per i citati immobili, di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, viene stabilito che gli **esiti “agibile con provvedimenti”, “parzialmente**

agibile” e “inagibile” delle schede A-DC e B-DP di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, **sono equiparati, rispettivamente, agli esiti B, C ed E delle schede AeDES** (vedi *supra*).

Si ricorda che con il decreto citato sono stati approvati i seguenti modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale: il modello A-DC relativo alle chiese e il modello B-DP relativo ai palazzi.

Disposizioni riguardanti il beneficiario dei contributi per la ricostruzione (comma 1, lettera c)

La lettera in esame apporta alcune modifiche all'art. 6 del D.L. 189/2016, relativamente agli obblighi e alle facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata.

Una prima modifica prevede l'**abrogazione delle norme** (recate dal **comma 10** del citato art. 6) **che dispongono la perdita dei contributi** (e l'obbligo di rimborsare le somme percepite) **da parte del proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile** (con le modalità indicate nel comma 10 medesimo).

Il comma 10 richiamato dispone che il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da “rapporto giuridicamente rilevante”³⁰, dopo il verificarsi degli eventi sismici³¹ e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti del Commissario straordinario.

Sono **conseguentemente abrogate le disposizioni del comma 10-ter**, che contempla casi di esclusione dall'applicazione delle norme del comma 10.

Un'ultima modifica consiste nella **riscrittura del comma 13**, che disciplina le modalità di selezione, da parte del beneficiario dei contributi, dell'impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione.

³⁰ Ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

³¹ La norma, per la precisione, indica la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2.

Rispetto al testo previgente, ove veniva dettata un'articolata disciplina volta a prescrivere l'esecuzione di una procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, il nuovo testo del comma 13 non contempla alcuna procedura da seguire ma si limita a disporre (confermando quanto già previsto dal secondo periodo del testo previgente) che la **selezione dell'impresa** deve avvenire **esclusivamente tra le imprese iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori** (istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016).

Il testo previgente 13 prevedeva che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi fosse compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta e che, alla stessa procedura, partecipassero almeno tre imprese. Veniva inoltre previsto che gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con appositi provvedimenti commissariali, fossero prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo. Lo stesso comma stabiliva inoltre che alla selezione "possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6". Solo tale parte della disposizione è stata mantenuta dalla riscrittura operata dalla norma in esame.

Disposizioni di coordinamento (comma 1, lettera d)

La norma in esame riscrive il comma 3 dell'art. 12 del D.L. 189/2016, ove si disciplina la trasmissione al Commissario della proposta di concessione del contributo (conclusiva dell'istruttoria), al fine di coordinare il dettato di tale comma con le modifiche operate dalle precedenti lettere b) e c).

Viene quindi eliminata la parte del comma 3 ove si faceva riferimento all'acquisizione della documentazione relativa alla selezione dell'impresa esecutrice (che non ha più ragion d'essere in virtù del disposto della lettera c), che limita la scelta dell'impresa alla sola iscrizione nell'Anagrafe antimafia). Viene inoltre aggiunta una precisazione volta a chiarire che la trasmissione della proposta di contributo (formulata al termine dell'istruttoria) potrà essere effettuata dai comuni, in luogo dell'ufficio speciale per la ricostruzione, in base al passaggio di competenze consentito dalla lettera b) del comma in esame.

Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di gara per interventi su edifici di culto (comma 1, lettera d-bis)

La lettera d-bis), **introdotta durante l'esame al Senato**, reca alcune modifiche al comma 3-bis.1 dell'art. 14 del D.L. 189/2016, al fine di considerare, in ogni caso, di importanza essenziale ai fini della

ricostruzione (e quindi, conseguentemente, consentire l'applicazione delle procedure di affidamento previste dal comma 3-*bis*) gli interventi:

- compresi nel “**primo piano stralcio beni culturali**” (di cui all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 63/2018);

Con l'Allegato 1 dell'ordinanza citata è stato riscritto l'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 38/2017, recante l'elenco degli interventi costituenti il “Primo piano stralcio beni culturali” approvato con l'ordinanza medesima. Gli interventi contenuti in tale allegato riguardano chiese, santuari, monasteri, ecc.

- nonché a quelli relativi alle **chiese di proprietà del Fondo Edifici di Culto**.

Il citato comma 3-*bis*.1 consente al Commissario straordinario (in sede di approvazione dei piani di intervento o con apposito provvedimento) di individuare, con specifica motivazione, gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per tali interventi lo stesso comma consente l'applicazione (fino alla scadenza della gestione commissariale e per i contratti “sottosoglia”) delle procedure di affidamento previste dal precedente comma 3-*bis*.

Tale comma 3-*bis* consente, in estrema sintesi, l'**affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** e l'applicazione della relativa disciplina prevista dall'art. 63 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Lo stesso comma disciplina, tra l'altro, l'invio degli **inviti**, che dovranno contenere l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto ed essere **rivolti, “sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori”** (prevista dall'art. 30 del D.L. 189/2016) e prevede che i lavori vengano affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.

Modifiche alla disciplina dell'«elenco speciale» e degli incarichi contemporanei (comma 1, lettere e) ed e-bis)

Le disposizioni in esame apportano alcune modifiche puntuali alla disciplina dell'elenco speciale dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, istituito dall'art. 34 del Codice.

Una prima modifica, recata dalla **lettera e)**, è volta ad **elevare dal 2 al 2,5 per cento** la misura massima del **contributo** aggiuntivo che, con provvedimento del Commissario, può essere riconosciuto per le sole indagini o prestazioni specialistiche. Viene altresì specificato che la quota dello **0,5%** (aggiunta dalla norma in esame) è **destinata all'analisi di risposta sismica locale**.

In una nota diffusa nell'agosto 2018, quindi prima della sua nomina a Commissario straordinario (disponibile all'indirizzo internet <https://www.ingegno-web.it/20982-sisma-centro-italia-una-ricostruzione-bloccata-da-procedure-burocratiche-poco-chiare-e-organiche>), P. Farabollini ha sottolineato che con l'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018 e delle nuove norme tecniche sulle costruzioni (adottate con D.M. 17 gennaio 2018) viene ancor più evidenziata la necessità di ricorrere alle analisi di risposta sismica locale (RSL) per caratterizzare i terreni e definire attentamente le amplificazioni al suolo legate ad un sisma atteso. Tuttavia tale prestazione non risulta compresa nell'elenco delle prestazioni specialistiche di cui all'art. 9 del Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati, allegato all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Per tale motivo, "ad oggi non viene riconosciuto nessun contributo aggiuntivo al professionista che svolge tale attività e che, in alcuni casi, contribuisce in maniera significativa ad una ricostruzione post terremoto più efficace ed in sicurezza sismica".

Si ricorda che l'art. 9 richiamato (come sostituito dall'ordinanza 9 giugno 2017, n. 29) stabilisce che il contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% può essere riconosciuto per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile. In tal caso il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei limiti massimi percentuali disciplinati dal medesimo articolo 9. La stessa disposizione stabilisce inoltre che il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche non può essere inferiore a 1.000 euro.

Per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto (sempre in base al citato art. 9) nei seguenti limiti massimi percentuali: pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%; relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali tutelati fino all'0,7%.

Una seconda modifica (anch'essa recata dalla **lettera e**) riguarda il comma 6, nella parte in cui dispone che, per gli **interventi relativi alle opere pubbliche, compresi i beni culturali** di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni culturali, sia fissata (con apposito provvedimento commissariale) una soglia massima di assunzione degli incarichi da parte di ogni professionista, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata.

Il nuovo testo chiarisce che, anziché la citata soglia (per la quale la norma non dettava criteri per la sua fissazione), sono fissati il **numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti** iscritti nell'elenco.

Si fa notare che una disciplina analoga, ma relativa agli interventi di ricostruzione privata, è recata dal comma 7 dell'art. 34 (v. *infra*) e, nel dettaglio,

dall'art. 6 dell'allegato A all'ordinanza n. 29/2017 (sostitutivo del corrispondente articolo dell'allegato A dell'ordinanza n. 12/2017).

La terza modifica, prevista dalla **lettera e-bis**), introdotta **durante l'esame al Senato, riscrive il comma 7 dell'art. 34 del D.L. 189/2016** – ove si prevede la definizione con provvedimenti del Commissario, per gli interventi di ricostruzione privata (esclusi quelli di immediata esecuzione), di criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale – **al fine di limitarne l'applicabilità ai soli incarichi contemporanei.**

***Differimento del termine per adempimenti fiscali e contributivi
(comma 1, lettera e-ter)***

La lettera **e-ter**), introdotta **durante l'esame al Senato**, prevede il **differimento** dal 1° giugno al **15 ottobre 2019** il termine:

- per il **pagamento dei tributi non versati** per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici in questione (previsto dal comma 11 dell'art. 48 del D.L. 189/2016);
- per l'effettuazione degli **adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici (successivo comma 13 dell'art. 48 citato).

Con riferimento sia agli adempimenti tributari (comma 11) sia a quelli contributivi (comma 13), le norme introdotte al Senato dispongono, nel caso di **opzione** degli interessati per il **pagamento rateale** degli importi sospesi – ferma restando la possibilità di dilazionare il debito in un massimo di 120 rate mensili di pari importo – che i soggetti interessati **versino l'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate** entro il termine **del 15 ottobre 2019**.

Contributo ai comuni colpiti con più di 30 mila abitanti (comma 1-bis)

Il comma 1-*bis* assegna un **contributo di 5 milioni** di euro per l'anno 2019 ai **comuni con più di 30 mila abitanti**, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che abbiano **approvato il bilancio dell'anno 2018** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di **manutenzione straordinaria** o di **messa in sicurezza** su **strade ed infrastrutture** comunali.

Relativamente all'**individuazione dei comuni colpiti**, la norma fa riferimento ai comuni inclusi nell'elenco di cui al comma 13-*bis* dell'art. 48 e all'allegato 1 del D.L. 189/2016.

Non appare chiaro il motivo per cui si faccia riferimento al citato comma 13-*bis* (che non contiene un'elencazione dei comuni, che invece sono indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del D.L. 189/2016, ove sono elencati, rispettivamente, i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017).

In merito alla **finalità del contributo**, il comma in esame dispone che lo stesso è assegnato - esplicita la norma - al fine di **attenuare** gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), che regolano, per gli enti locali, compresi quelli in disavanzo, la possibilità di **utilizzo della quota vincolata**, accantonata e destinata del **risultato di amministrazione** con alcune limitazioni.

Si ricorda che i commi 897-900 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 introducono la **facoltà anche per gli enti locali in disavanzo di utilizzare**, seppur **con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione**.

Il comma 897, in particolare, consente in via generale agli enti locali l'**applicazione** al bilancio di previsione della **quota vincolata**, accantonata e destinata del **risultato di amministrazione** per un **importo non superiore** a quello del **risultato di amministrazione** complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera A) al 31 dicembre dell'esercizio precedente³². L'importo del risultato di amministrazione che può essere applicato al bilancio di previsione è peraltro calcolato al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. Inoltre, gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

Il comma disciplina altresì la **copertura finanziaria** della disposizione, prevedendo che all'onere da essa derivante, pari a 5 milioni di euro per

³² Per una ricostruzione dell'evoluzione delle regole di bilancio per gli enti locali, con specifico riferimento al tema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, cfr. Ufficio parlamentare di bilancio, "[Avanzi di amministrazione e regola del pareggio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017](#)", *Focus tematico* n. 5, 9 marzo 2018.

l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo speciale di conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 23-bis

(Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'isola di Ischia)

L'**articolo 23-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire il **regolare svolgimento dell'a.s. 2019/2020** nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

A tal fine, **novella l'art. 18-bis** del **D.L. 189/2016** (L. 229/2016), estendendo anche all'a.s. 2019/2020 le disposizioni da esso previste per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, e già applicabili, in base all'art. 9, co. 2-quater, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), anche a determinati comuni dell'isola di Ischia.

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'effettiva necessità del co. 1, lett. b), dell'articolo in commento, nella parte in cui novella l'art. 18-bis, co. 1, del D.L. 189/2016 introducendovi esplicitamente il riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, nell'isola di Ischia.

In particolare, si consente ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria e Campania, i cui edifici, siti nelle **aree di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016** (L. 229/2016) e nei **comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, nell'isola di Ischia**, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, ovvero le cui istituzioni scolastiche siano ospitate in strutture temporanee di emergenza o ospitano alunni sfollati, la facoltà di:

- **derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe** previsto dal D.P.R. 81/2009, nei limiti delle risorse disponibili;
- istituire, previa verifica delle necessità aggiuntive, **ulteriori posti di personale docente**, da attivare **sino al 30 giugno 2020** (termine dell'attività didattica dell'a.s. 2019/2020), nonché di **personale ATA**.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 15-*octies* del D.L. 91/2017 (L. 123/2017), ha disposto, con intervento di interpretazione autentica, che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici;
- **assegnare** alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente

inagibili, **modificare le assegnazioni** effettuate, **in deroga** alle procedure e ai termini previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, si eleva l'autorizzazione di spesa per il **2019** (da € 4,5 mln) a **€6 mln** e si autorizza la spesa di **€2,25 mln** per il **2020**.

Alla **copertura** del relativo onere, pari a €1,5 mln per il 2019 ed €2,25 mln per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**.

Articolo 24

(Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)

L'**articolo 24** opera un duplice intervento sulla disciplina derogatoria (prevista dall'art. 28 del D.L. 189/2016) in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato dagli eventi sismici iniziati, in Italia centrale, il 24 agosto 2016.

Un primo intervento è volto a precisare i criteri in base ai quali sono considerate o meno pericolose le macerie in cui si registra la presenza di amianto (lettera a)).

Un secondo intervento è invece finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina di utilizzo dei materiali da scavo.

Durante l'esame al Senato, l'articolo è stato oggetto di una modifica formale.

Soglia di pericolosità delle macerie in cui si registra la presenza di amianto (lettera a)

La lettera a) introduce (nel testo del comma 11 dell'art. 28 del D.L. 189/2016) un criterio volto a considerare come non pericolose, e quindi gestibili secondo le procedure semplificate previste dal D.L. 189/2016 (all'art. 28, comma 4), le macerie con un ridotto contenuto di amianto.

Il citato art. 28, comma 4, del D.L. 189/2016, dispone che, in deroga alla disciplina sui rifiuti (e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla classificazione dei rifiuti), i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici in questione (compresi quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti) sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Lo stesso comma dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali in questione è considerato (in deroga alla disciplina sui rifiuti dettata dal D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, dall'art. 183, comma 1, lettera f)) il Comune di origine dei materiali stessi.

Il successivo comma 11 disponeva, nel testo previgente, che qualora nelle macerie in questione "si rinveniva, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto", allora le stesse macerie non possono essere gestite secondo le procedure semplificate dettate dal comma 4. In tali casi, il comma 11 disponeva

l'attribuzione alle macerie del codice CER 17.06.05* (materiali da costruzione contenenti amianto), ovvero la considerazione delle stesse come rifiuti pericolosi, e ne obbligava la gestione in base alle indicazioni contenute nel seguito del comma medesimo (che in estrema sintesi prevedono una disciplina finalizzata alla loro bonifica).

La norma in esame modifica il comma 11 al fine di precisare che non tutte le macerie in cui si rinvenga amianto (anche a seguito di ispezione visiva) **devono essere considerate pericolose** (e quindi assoggettate alla disciplina aggravata prevista dal medesimo comma 11), **ma solo le macerie in cui l'amianto sia presente oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.**

Il richiamato punto 3.4 elenca le caratteristiche che si ritiene siano possedute dai rifiuti pericolosi e che, come tali, li qualificano. In particolare, una delle caratteristiche sufficienti a considerare come pericoloso un rifiuto è che lo stesso contenga una percentuale di sostanze cancerogene (qual è l'amianto, ad esempio) superiore allo 0,1%.

Proroga delle deroghe previste per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per il superamento dell'emergenza (lettera b)

La lettera b) proroga **fino al 31 dicembre 2019** l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'art. 28, comma 13-ter, del D.L. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L'art. 28, comma 13-bis, del D.L. 189/2016, prevede che i materiali da scavo citati siano gestiti secondo le disposizioni dettate dai commi da 13-ter a 13-octies del medesimo articolo (introdotti dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8), in deroga alle disposizioni generali contenute nell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006, nel D.M. Ambiente 161/2012 e nel D.L. 69/2013.

Il successivo comma 13-ter disciplina invece il trasporto in siti di deposito intermedio dei citati materiali, in deroga alla lettera b) del comma 1 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013 e all'art. 5 del D.M. Ambiente 161/2012.

L'art. 5 del D.M. 161/2012 impone la presentazione, all'Autorità competente, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, di un piano di utilizzo del materiale da scavo e, come condizione preliminare per la sua approvazione, richiede che venga dimostrato che "le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo".

L'art. 41-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 69/2013, reca una disposizione analoga che si applica ai cantieri di piccole dimensioni: per tali cantieri la norma prevede che i materiali da scavo

siano sottoposti al regime dei sottoprodotti (e non a quello dei rifiuti) se il produttore dimostra, tra l'altro, che "in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale". Si ricorda altresì che l'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, prevede l'emanazione di una disciplina di dettaglio "per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia", che però non è mai stata emanata.

In deroga alle disposizioni richiamate³³, il comma 13-ter dispone che i materiali di scavo in questione, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006³⁴, con

³³ A tale riguardo occorre sottolineare che le disposizioni richiamate dai commi 13-bis e 13-ter testé illustrati sono state quasi tutte abrogate dal D.P.R. 120/2017 (pubblicato nella G.U. n. 183 del 7 agosto 2017). Tale regolamento ha infatti abrogato il DM 161/2012, nonché l'articolo 41-bis del D.L. 69/2013, nonché altre disposizioni non richiamate dalle norme in commento. L'art. 27 di tale regolamento, però, dispone che i piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, nonché che i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni.

Si ricorda che con il nuovo regolamento di cui al D.P.R. 120/2017, emanato in attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014, sono state adottate disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS), con particolare riferimento: a) alla gestione delle TRS qualificate come sottoprodotti (ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle TRS qualificate come rifiuti; c) all'utilizzo nel sito di produzione delle TRS escluse dalla disciplina dei rifiuti; d) alla gestione delle TRS nei siti oggetto di bonifica. Non rientrano invece nel campo di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006.

³⁴ In base alla disciplina relativa alla bonifica di siti contaminati, contenuta nel titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, e in particolare al disposto dell'art. 240, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono "i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto".

Se "la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)" allora il sito è considerato come "non contaminato" (non vale invece l'affermazione contraria; in altre parole il non superamento delle CSC rappresenta una condizione sufficiente ma non necessaria per la definizione di sito non contaminato).

riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

Lo stesso comma 13-*ter* prevede che tale disciplina derogatoria opera per “un periodo non superiore a trenta mesi” dall’entrata in vigore della disposizione stessa, vale a dire fino all’11 novembre 2019 (dato che la norma in questione è stata introdotta dalla legge di conversione del D.L. 8/2017, pubblicata nella G.U. del 10 aprile 2017, che ha disposto l’entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione).

La relazione illustrativa del testo iniziale del D.L. in esame sottolinea che la finalità della norma è quella di **riallineare** “la scadenza indicata al comma 13-*ter* dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 alle **scadenze indicate all'articolo 1, comma 1131, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145**”.

La lettera h) ha prorogato al 31 dicembre 2019 una serie di termini (in precedenza fissati al 31 dicembre 2018) contemplati dal citato comma 7 dell’art. 28 del D.L. 189/2016 e relativi ai siti per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Articolo 25
***(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di
esenzione di imposte comunali)***

L'articolo 25, modificato dal Senato, precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito.

In particolare, il comma 1, lettera a) modifica il comma 997 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Esso, nella formulazione originaria, esentava dall'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e ricompresi *ex lege* nei comuni del cratere (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

Le modifiche apportate con le norme in esame precisano l'ambito operativo della predetta esenzione e ne limitano l'operatività fino al 31 dicembre 2020.

Più in dettaglio, in luogo di riguardare l'imposta sulle insegne e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con le modifiche in commento l'agevolazione riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In estrema sintesi si ricorda che l'imposta comunale sulla pubblicità è disciplinata dal Capo I del D. Lgs. n. 507 del 1993, che demanda la disciplina puntuale dell'imposta a un regolamento comunale. L'articolo 62 del D. Lgs. n. 446 del 1997 consente ai Comuni di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dal Capo II del richiamato D.Lgs. n. 507 del 1993; l'articolo 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 consente ai Comuni di escluderne l'applicazione e di sottoporre invece prevedere

che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Per completezza si ricorda inoltre che la menzionata legge di bilancio 2019 ha consentito ai comuni di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018; ha reintrodotto inoltre, a decorrere dal 2019, la facoltà per tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Tali tributi non sono dovuti, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni del cratere, a decorrere dal 1° gennaio 2019 **fino al 31 dicembre 2020**.

Le modifiche del **comma 1, lettera b)** riguardano il **comma 998** che, nella formulazione previgente, affidava a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare d'**intesa** con la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 1° aprile 2019 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; detto decreto non risulta essere emanato) le modalità di attuazione dell'esenzione dai tributi locali disposta dal comma 997.

Con il provvedimento in esame in luogo di demandare a un regolamento la disciplina attuativa dell'esenzione, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, **sentita** la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il compito di stabilire i **criteri** e di definire le **modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito** derivante dall'applicazione delle esenzioni di cui al comma 997, come novellate.

Il **comma 2 rinvia all'articolo 29** del provvedimento per la copertura finanziaria degli oneri recati dalle norme in esame, quantificati in **5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020**, in termini di solo saldo netto da finanziare.

La relazione tecnica precisa che gli **effetti** in termini di minori entrate dei tributi comunali erano **già scontati nella legislazione vigente per effetto della legge di bilancio 2019**. Il prospetto riepilogativo degli effetti

finanziari della legge di bilancio 2019 ascrive alla norma originaria un impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con la modifica introdotta dall'articolo in esame, le minori entrate sono invece previste per le sole annualità 2019 e 2020. Rispetto a quanto scontato nel prospetto riepilogativo della legge di bilancio, con la norma in esame l'onere si determina soltanto in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 5 milioni di euro negli anni 2019 e 2020.

Articolo 26

(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

L'**articolo 26, modificato durante l'esame al Senato**, al comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) al fine precipuo di precisare, quale criterio da seguire nell'emanazione dei provvedimenti adottati in conseguenza di eventi calamitosi e finalizzati al ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di localizzazione non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi individua, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Il **comma 2-bis, introdotto dal Senato**, disciplina la procedura per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole, confermando l'applicazione delle norme vigenti dettate dall'art. 1, commi 422-428-ter, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Misure di localizzazione (comma 1)

Il comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) al fine precipuo di precisare, quale criterio da seguire nell'emanazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle ordinanze di protezione civile (finalizzate rispettivamente all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi, nonché all'attuazione delle misure per far fronte alle relative esigenze urgenti), che le eventuali **misure di localizzazione** non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, **ove possibile, nell'ambito del territorio regionale**.

Nel dettaglio, **la lettera a)** del comma in esame modifica l'art. 25 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) che disciplina il contenuto delle ordinanze di protezione civile.

L'art. 25 del d.lgs. 1/2018 dispone che con tali ordinanze, emanate al fine di coordinare l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, si dispone, nel limite delle risorse disponibili, tra l'altro, in ordine:

- alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera e) del comma 2);

- all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera f) del comma 2).

La modifica prevista dalla lettera in esame riscrive la lettera f) del comma 2 dell'art. 25 e, oltre a quanto anticipato in merito alla delocalizzazione possibilmente regionale, prevede che **la disposizione si applica non solo all'avvio dell'attuazione delle prime misure ma**, in via più generale, all'attuazione delle misure (quindi **anche a quelle successive**).

Viene altresì chiarito che nel disporre in merito all'attuazione delle misure in questione, l'ordinanza deve muoversi nell'alveo tracciato dai **criteri individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri** prevista dall'art. 28 (v. *infra*).

La **lettera b)** del comma in esame, nel testo iniziale del decreto-legge, si limita invece a modificare la lettera c) del comma 1 dell'art. 28 del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018) al fine di **ribadire** quanto già indicato in merito alla **delocalizzazione possibilmente regionale**.

Tale disposizione, in seguito alla **riscrittura**, di carattere integrativo, **operata durante l'esame al Senato**, è ora contenuta nel **numero 2)** della lettera in esame.

Prima di proseguire l'analisi delle altre disposizioni recate dalla lettera b) è opportuno richiamare i contenuti dell'art. 28 e le motivazioni addotte nella relazione illustrativa al testo iniziale del presente decreto-legge.

L'art. 28, comma 1, del d.lgs. 1/2018 dispone che, al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), dell'art. 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive danneggiati. Lo stesso articolo indica una serie di criteri da seguire, tra cui quello (recato dalla lettera c)) che, per i danni subiti dai soggetti privati e dalle

attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, deve essere previsto che “la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento”.

La relazione illustrativa del testo iniziale del D.L. in esame evidenzia che l'articolo in esame “risponde all'urgente esigenza, manifestata dal territorio colpito dagli eventi calamitosi, di semplificare l'attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato, nell'ambito della cosiddetta « Fase 2 » (commi 422 e ss. dell'art. 1 della L. 208/2015 e artt. 25 e 28 del D.Lgs. 1/2018) che risulta alquanto lunga e complessa, manifestando limiti sia con riferimento alla tempistica di erogazione che all'ammontare delle risorse rese disponibili. Di fatto l'attuale meccanismo, infatti, non consente un'immediata risposta e vanifica lo sforzo dello Stato, ricevendo i soggetti danneggiati il contributo a quasi due anni dall'evento, senza che, peraltro, sia garantita la disponibilità di tutte le risorse necessarie. Ciò compromette il ritorno alla normalità dei privati e delle micro, piccole e medie imprese, rendendo ancor più difficile la ripresa del tessuto socio-economico delle aree colpite da calamità”. In base alla modifica in esame, secondo la relazione illustrativa, “le necessarie risorse finanziarie saranno previste dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui al novellato articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di protezione civile a carico del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 44 del medesimo codice. Ciò consente l'utilizzo di risorse « cash » a fronte di risorse già attivate con il meccanismo del credito di imposta. La norma, semplificando sensibilmente l'iter procedurale in rassegna, mantiene in capo ad una deliberazione del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri sulla base dei quali erogare detti contributi, come avviene con la vigente normativa”.

Viene altresì sottolineato, dalla medesima relazione, che non venendo abrogati i commi da 422 a 428-*ter* (come modificati dall'art. 46-*bis* del D.L. 50/2017) della citata legge n. 208/2015, si mantiene tale procedura fino ad esaurimento delle risorse ivi previste “per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione in rassegna, quali, a titolo esemplificativo, i danni alle imprese agricole finora non ristorate per insufficienza di fondi ed in attesa della conclusione della procedura di notifica o di comunicazione in esenzione alla Commissione europea o anche per concludere le procedure già disciplinate con la delibera del 6 settembre 2018 ma non ancora completate, relative ai contributi per i privati e le attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo da ottobre 2015 al dicembre 2017”.

Il numero 1) della lettera b), **introdotto al Senato**, sopprime la parte del comma 1 dell'art. 28 in cui vengono enunciate le finalità sottese all'emanazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri volte

all'individuazione delle modalità di concessione dei succitati contributi, agevolazioni e forme di ristoro.

Si ricorda che il testo vigente dell'art. 28 stabilisce che le citate deliberazioni sono emanate “al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e), del comma 2, dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile” e che le stesse sono “da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), del citato articolo 25”. Sono tali precisazioni ad essere soppresse dalla disposizione in esame.

Il numero 3), anch'esso **introdotto durante l'esame al Senato**, abroga il comma 2 dell'art. 28 ove si demanda ad ordinanze di protezione civile – adottate, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alle citate deliberazioni del Consiglio dei ministri – la disciplina delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze (da parte dei soggetti e delle attività danneggiati) e la relativa istruttoria.

Ristoro agli abitanti delle zone interessate dai cantieri connessi al crollo del “ponte Morandi” (comma 2)

Il comma 2 prevede che il **Commissario straordinario** per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi **individua, con propria ordinanza, i criteri e le modalità** per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque **nel limite complessivo di 7 milioni di euro**.

Con una **modifica approvata al Senato**, è stata introdotta una correzione di carattere formale al comma in esame.

L'art. 1, comma 1, del D.L. 109/2018, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018, e al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, ha previsto la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) di un Commissario straordinario per la ricostruzione.

In attuazione di tale norma, con il [D.P.C.M. 4 ottobre 2018](#) è stato nominato Commissario il sindaco di Genova, Marco Bucci. La durata dell'incarico è di dodici mesi (prorogabile o rinnovabile per non oltre un triennio dalla prima nomina), così come previsto dal citato D.P.C.M., in linea con quanto già disposto dall'art. 1 del D.L. 109/2018.

Nel [sito web del Commissario](#) sono disponibili informazioni dettagliate sulla struttura e sulle attività.

Si fa notare che la disposizione in esame è collocata all'interno del capo III che non menziona l'oggetto della norma in esame.

Procedura di ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole (comma 2-bis)

Il comma 2-bis, **inserito durante l'esame al Senato**, dispone che ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole **continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti** dettate dall'art. 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

Tale disposizione sembra finalizzata a ribadire in norma quanto affermato nella relazione illustrativa del testo iniziale del D.L. in esame e cioè che, non venendo abrogati i citati **commi da 422 a 428-ter** (come modificati dall'art. 46-bis del D.L. 50/2017) si mantiene la procedura ivi contemplata fino ad esaurimento delle risorse ivi previste “per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione in rassegna, quali, a titolo esemplificativo, i danni alle imprese agricole finora non ristorate per insufficienza di fondi ed in attesa della conclusione della procedura di notifica o di comunicazione in esenzione alla Commissione europea o anche per concludere le procedure già disciplinate con la delibera del 6 settembre 2018 ma non ancora completate, relative ai contributi per i privati e le attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo da ottobre 2015 al dicembre 2017”.

Riguardo al contenuto dei commi da 422 a 428 della legge di stabilità 2016 si ricorda, in estrema sintesi, che gli stessi contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro concessi dalle banche a valere sul *plafond* messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422-423). Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2017](#), nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi 424-427).

I commi 428-bis e 428-ter, inseriti dall'art. 46-bis del D.L. 50/2017, prevedono che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con i Ministeri dell'economia e delle politiche agricole, sono definite le modalità con le quali regolarizzare le istanze presentate dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi relativi agli anni 2013-2015. La regolarizzazione dovrà garantire l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda “C” allegata alle ordinanze di protezione civile

adottate, fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari previsti. (comma 428-*bis*). Il comma 428-*ter* prevede che sono riconosciuti, con specifiche delibere del Consiglio dei Ministri, alle imprese agricole di cui al comma precedente i benefici di cui ai commi 422-428 entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 26-bis
*(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012)*

L'**articolo 26-bis, introdotto al Senato**, reca interventi in materia di impignorabilità di risorse pubbliche assegnate per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, ed estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Il **comma 1**, attraverso una modifica all'articolo 39 del D.L. 109/2018 (*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*), prevede l'impignorabilità delle risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016, se depositate su conti correnti bancari a tale fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario.

La norma vigente prevede invece l'impignorabilità delle somme pubbliche nel caso in cui le medesime siano depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario.

La disposizione in esame sembrerebbe pertanto estendere l'impignorabilità delle risorse pubbliche in questione anche a conti correnti bancari a tale fine attivati non esclusivamente riconducibili alla gestione del Commissario delegato o straordinario.

Il **comma 2** proroga fino al 31 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – termine fissato dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 74/2012 (e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 722, della L. 205/17 - legge di bilancio 2018) - per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

Si rammenta che con il decreto legge n.148 del 2017 (articolo 2-bis, comma 44) è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza dello stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma 2012.

In sostanza, la norma in esame estende anche ai comuni di Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012 e dall'articolo 67-septies del D.L. 83/2012, la proroga fino al 31 dicembre 2019 già stabilita per i comuni dell'Emilia-Romagna dall'art. 1, comma 985, della legge di bilancio 2019.

Secondo la norma in esame, la suddetta proroga decorre dal 1° gennaio 2019 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

A tali oneri si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 985, della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Nello specifico, i comuni interessati di Lombardia e Veneto sono elencati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del D.L. 74/2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari.

Tale elenco ministeriale è stato integrato dall'articolo 67-septies del D.L. 83/2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Il citato D.M. 1° giugno 2012 elenca anche i comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU ivi prevista, il cui perimetro è stato ridotto con l'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148/2017 a far data dal 2 gennaio 2019.

Per quanto riguarda il perimetro dei comuni della regione Emilia-Romagna a far data dal 2 gennaio 2019, esso è stato delimitato ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

Successivamente, l'art. 1, comma 985, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del D. L. 148/2017.

L'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, oltre ad aver ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, come già ricordato in precedenza, ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di

ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

Articolo 27
***(Presidio zona rossa dei comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno)***

L'**articolo 27** integra di **15 unità**, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di **personale militare** di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ([legge n. 205 del 2017](#)) da destinare al **presidio della zona rossa** dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha prorogato **fino al 31 dicembre 2019** e limitatamente a **7.050 unità l'operatività** del piano di impiego cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (c.d. "operazione strade sicure"), concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994). Nelle successive legislature in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l'invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell'ordine nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata. Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni".

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nella richiamata attività di presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del [decreto legge n. 92 del 2008](#), in base alle quali:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al

Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 **gli oneri della disposizione** in esame sono quantificati in euro 418.694 per il l'anno 2019.

Alla relativa copertura si provvede a valere sulle contabilità speciali di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legge n. 109 del 2018.

Articolo 28

*(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»)*

L'articolo 28, modificato al Senato, interviene per consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato "IT-alert") finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti. Il comma 5 introduce inoltre disposizioni concernenti la definizione di "apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora" nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972).

In un [comunicato ufficiale datato 31 gennaio 2019](#), l'AGID ha reso nota la firma di un [protocollo d'intesa per la collaborazione allo sviluppo dell'ecosistema "Protezione Civile"](#) finalizzato ad implementare e valorizzare il sistema digitale della protezione civile attraverso un percorso condiviso che metta a sistema conoscenze e competenze reciproche e a consentire maggiore facilità di accesso e consultazione dei piani di protezione civile, nonché informazioni in tempo reale per i cittadini. Tra le linee di attività individuate nel protocollo figura lo sviluppo della piattaforma nazionale per l'allertamento alla popolazione (IT-Alert) che (secondo quanto riportato nel [comunicato diramato dal Dipartimento della Protezione civile](#)) consentirà "la diffusione capillare e in tempo reale, tramite smartphone, delle allerte e dei comportamenti corretti da adottare rendendo così i cittadini e le loro comunità sempre più protagonisti attivi del nostro Sistema".

Definizioni (comma 1, lettera a))

La lettera a) introduce, nel testo dell'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 259/2003, le seguenti nozioni (nuove lettere da *ee-bis*) ad *ee-sexies*) del comma 1), funzionali alla definizione del nuovo sistema di IT-alert:

- **sistema di allarme pubblico:** sistema di diffusione di allarmi pubblici, facili da ricevere per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva e applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di

comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli precedentemente menzionati, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;

- **servizio di Cell Broadcast Service:** servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;
- **messaggio IT-alert:** messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso di eventi emergenziali di protezione civile e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;

In base all'**art. 7 del D.Lgs. 1/2018** (recante "Codice della protezione civile"), gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

- **servizio IT-alert:** sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
- **misure di autoprotezione:** azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi emergenziali di protezione civile.

Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 1, lettere da b) a g))

La **lettera b)** introduce una nuova **finalità a cui deve tendere la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica**, vale a dire quella di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione

e della comunicazione, **l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini** (nuova lettera *h-bis*) dell'art. 4, comma 3).

La **lettera c)** aggiunge, tra le attività che devono essere svolte dal **Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, nell'interesse dei cittadini, quella di **garantire l'attivazione del servizio IT-alert** (nuova lettera *g-bis*) dell'art. 13, comma 6).

Durante l'esame al **Senato**, è stata operata una **modifica** volta a chiarire che il riferimento normativo a cui rinvia la norma è il servizio It-alert, **come definito dall'art. 1 del Codice**.

La **lettera d)** include, tra gli **obiettivi di interesse generale** che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, quello di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini** (nuova lettera *a-bis*) dell'art. 14, comma 5).

La **lettera e)** **abroga** la **possibilità degli enti pubblici territoriali** di conseguire **l'autorizzazione generale** per l'impianto e l'esercizio di stazioni di **radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali**, attualmente prevista dall'art. 144, comma 1, lett. e) del Codice.

L'articolo 144 oggetto di modifica consente infatti ad altri soggetti diversi dalle singole persone fisiche, cui è normalmente riservata, di ottenere l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore. Oltre agli enti territoriali per i quali viene qui abrogata, si tratta dei seguenti: a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; c) scuole e corsi di istruzione militare; d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite.

Si ricorda che **l'attività di radioamatore** è definita nell'art. 134 del Codice e consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da singole persone fisiche che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore richiede il conseguimento di una patente di operatore (art. 136) ed in base all'art. 135 del Codice, è di due tipi: classe A se il titolare può utilizzare tutte le frequenze designate a tale servizio nel Piano Nazionale di Ripartizione delle

Frequenze (PNRF), ovvero di classe B se può utilizzare solo una parte di esse e con una potenza inferiore. L'Autorità competente può (art. 141), in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre tali limiti. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

La **lettera f)** integra l'allegato n. 1, parte A del Codice, che contiene **l'elenco esaustivo delle condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale** per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri e che è richiesta dall'art. 25 del Codice. A tale elenco viene **aggiunta** al n. 12-bis) la **condizione di garantire l'attivazione del servizio IT-alert**.

La **lettera g)**, integra l'allegato n. 25 (articolo 40), del Codice, che elenca particolari modalità di esercizio delle reti, inserendo un comma 4-bis che **consente agli Enti Pubblici Territoriali**, previo consenso del Ministero, **di rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti** per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il **coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana**, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico. Si prevede che in questo caso l'obbligo del **pagamento dei corrispettivi** rimanga in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando **l'applicazione** a quest'ultimo della **minore tra le riduzioni dei contributi amministrativi** che sono dovuti per le autorizzazioni generali con utilizzo di frequenze in base all'articolo 32 (il riferimento è all'art. 32 dell'allegato 25 che prevede una serie di esenzioni e di riduzioni di contributi) sempre che siano applicabili ai servizi svolti.

Tale disposizione, durante l'esame al **Senato** è stata oggetto di una **correzione di carattere formale**.

Tra le **riduzioni previste dall'art. 32 dell'Allegato 25** richiamato, le **minori** sono quelle del **40 per cento** previste dal comma 9 per i seguenti servizi:

- a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
- b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
- c) i servizi di sicurezza per le miniere;
- d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
- e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;

- f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
- g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
- h) i servizi di auto pubbliche di città;
- i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
- j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
- k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
- l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
- m) i servizi lacuali e fluviali;
- n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.

Disciplina attuativa di dettaglio (comma 2)

Il comma 2 prevede l'**emanazione, entro 3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un apposito **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** - adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - che dovrà individuare:

- a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l'erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
- b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert;
- c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi emergenziali di protezione civile, e dell'opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;
- d) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-alert;
- e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
- f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
- g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Sanzioni (comma 3)

Il **comma 3** prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, **si applichino le sanzioni previste dall'articolo 98 del**

Codice delle comunicazioni elettroniche per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Si tratta sia di **sanzioni amministrative pecuniarie** (esempio per l'installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale), che di sanzioni penali previste nei casi più gravi per le fattispecie che configurano un reato (esempio nei casi di installazione o esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva nazionale o locale senza autorizzazione generale).

Clausola di invarianza finanziaria (comma 4)

In base al comma 4, come modificato in senso formale durante l'esame al Senato, le disposizioni di cui al presente articolo **non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Nella relazione illustrativa si segnala che gli oneri in questione sono “a valere sulle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità” che, lo si ricorda, sono allocate nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che ha una dotazione, risultante dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), pari a 84,8 milioni di euro per il 2019 e 51,2 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021.

Definizione di apparecchi radio (comma 5)

Il **comma 5, modificato al Senato**, fornisce una definizione di “**apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora**” nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972), **per consentire l'attuazione** dell'art. 1, comma 1044, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto **l'obbligo dal 1° giugno 2019** da parte delle **aziende produttrici di vendere apparecchi radio**, ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale, **che integrino almeno un'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale**. Lo stesso comma 1044 ha inoltre previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione radio venduti ai consumatori nel territorio nazionale dovranno avere almeno un'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale.

In **comma 5 dell'articolo 28** fornisce in tal senso la **definizione di “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora”**, per consentire l'applicazione del citato comma 1044, individuando come tali i seguenti:

- **i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M** (si tratta di tutte le tipologie di

veicoli a motore per il trasporto di persone ad almeno 4 ruote, come definiti dall'art. 47 del Codice della Strada) **nonché della categoria N**, cioè tutte le categorie di veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote (l'estensione della norma alla categoria N è stata introdotta con una **modifica approvata al Senato**);

- i **ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione** secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018.

Sono invece **escluse dal campo di applicazione** della norma le **apparecchiature** utilizzate dai **radioamatori** ed i **prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio**. Con una **modifica approvata al Senato** è stato soppresso il riferimento ai **dispositivi di telefonia mobile** tra i dispositivi esclusi dal campo di applicazione, pertanto **tali dispositivi vengono ricompresi nel campo di applicazione della norma** e sono quindi considerati come apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora per i quali vige l'obbligo di integrare un'interfaccia per ricevere i servizi radio digitali.

Con un'ulteriore **modifica introdotta al Senato** inoltre si specifica che **per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N, gli obblighi di commercializzazione al consumatore** con le caratteristiche indicate dal comma 1044, **decorrono dal 31 dicembre 2020**, anziché dal 1° gennaio 2020 come previsto dal comma 1044.

Infine, **per i veicoli nuovi delle sole categorie M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10% dei veicoli** messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore. Tale disposizione sembrerebbe pertanto consentire ad una percentuale di tali veicoli prodotti prima del 1° gennaio 2020 e messi sul mercato successivamente ma entro il 21 dicembre 2020 di non ottemperare all'obbligo di avere un'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale previsto dal comma 1044.

Si ricorda che il **nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche** (direttiva UE 2018/1972) dovrà essere recepito entro il 21 dicembre 2020 e **non fornisce una definizione degli “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora”**, ma prevede soltanto alcune disposizioni in materia di interoperabilità degli apparecchi radio.

La nozione di apparato radio elettrico è **contenuta nel Codice italiano delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259 del 2003) all'art. 1, co. 1, lett.c)** che lo definisce come: “un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad

essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa”.

Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche prevede, all'art. 113, **l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'interoperabilità dei ricevitori autoradio e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo**, in base all'Allegato XI. In particolare, per l'interoperabilità dei ricevitori autoradio, l'Allegato prevede che i **ricevitori autoradio integrati in un veicolo** nuovo della **categoria M** messi a disposizione sul mercato dell'Unione, **in vendita** o in locazione **a decorrere dal 21 dicembre 2020**, debbano comprendere un ricevitore **in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre**.

La norma consente poi agli Stati membri la **facoltà** di adottare misure volte a garantire **l'interoperabilità di altri ricevitori radio di consumo**, limitando nel contempo l'impatto sul mercato di ricevitori di radiodiffusione di valore modesto e garantendo che tali misure non si applichino ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli *smartphone*, né alle apparecchiature utilizzate da radioamatori.

Articolo 28-bis
(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 28-bis, introdotto con una modifica del Senato**, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La disposizione in commento stabilisce che le norme del provvedimento in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

Il comma in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia

più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 29 *(Norma di copertura)*

L'**articolo 29, modificato dal Senato**, reca, al **comma 1**, la **copertura finanziaria** degli oneri recati dagli articoli 8, 20 e 25 del provvedimento, quantificati pari a 55 milioni per l'anno 2019, 84,928 milioni per l'anno 2020, 89,990 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il **comma 1-bis, introdotto al Senato**, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4-*sexies* (riguardante acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Le norme del decreto-legge indicate al **comma 1** dispongono:

- l'istituzione del Fondo per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e delle contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, alle quali vengono assegnate le risorse provenienti dal Fondo (articolo 8);
- la sospensione dei termini e l'esenzione da imposte in riferimento alla popolazione ed ai territori ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto (articolo 20);
- le modalità di compensazione ai comuni del cratere delle minori entrate derivanti dall'esenzione dell'imposta per occupazione suolo pubblico e dell'imposta sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui immobili sono stati dichiarati inagibili (articolo 25).

La tabella seguente riepiloga gli **effetti finanziari** delle citate norme, come riportati nella relazione tecnica (con il segno meno si indicano gli oneri).

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023
Articolo 8, di cui:	-	-	-	-30	-30
48,15	77,75	89,8			
- Regione Siciliana (articolo 8)	-38,15	-58,75	-79,8	-30	-30
- Regione Molise (articolo 8)	-10	-19	-10	0	0
Articolo 20, comma 1, di cui:	-1,85	-2,178	-019	0,128	0
- Esenzione imposte dirette (primo periodo)	0	-0,328	-0,19	0,128	0
- Esenzione IMU e TASI (secondo periodo)	-1,85	-1,85	0	0	0
Articolo 25 (Esenzione imposte sulle insegne e TOSAP/COSAP) – Onere in termini di solo Saldo Netto da Finanziare	-5	-5	0	0	0
Totale oneri articoli 8, 20 e 25	-55	-84,928	-89,99	-29,872	-30

Ai fini degli oneri da coprire, non viene considerato l'effetto positivo di 128 mila euro nel 2022 relativo all'articolo 20, comma 1, primo periodo, e quindi per il medesimo anno vengono posti a copertura 30 milioni di euro.

A tali oneri si provvede:

- quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale** di conto capitale, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze;
- quanto a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni per l'anno 2021, a valere sul **fondo riaccertamento residui passivi**, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del D.L. n. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'articolo 49 del D.L. n. 66/2014 ha previsto, al comma 1, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, con decreto del MEF viene quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare. In particolare, il comma 2, lettera a), citato nella norma di copertura in esame, riguarda l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, con una dotazione fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare

un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nella [legge di bilancio per il 2019](#), la dotazione del **capitolo 3050** (Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014) presenta una dotazione di cassa e di competenza pari a circa 65,5 milioni di euro per il 2019, 43,8 milioni per il 2020 e 121,8 milioni per il 2021).

- quanto a 30 milioni per l'anno 2019 e a 34,928 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziata dalla Tabella E della legge n. 190/2014, relativa al *rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo*.

Si ricorda che l'**articolo 7-bis** del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell'ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). Successivamente, l'articolo 4, comma 8, del D.L. n. 133/2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza. La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78. Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al D.L. n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro

28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).

- quanto a 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo **saldo netto da finanziare**, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica”, Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del MEF.

Si segnala che tale programma, nello [stato di previsione del MEF](#), presenta nella legge di bilancio per il 2019 una dotazione di competenza pari a 73.010,4 milioni di euro per il 2019, 72.324,9 milioni per il 2020 e 69.196 milioni per il 2021.

La tabella seguente fornisce il riepilogo delle somme poste a copertura.

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo speciale di conto capitale (Tabella B MEF)	5	30	30	30	30
Fondo riaccertamento residui passivi di parte corrente MEF	15	15	59,990		
Autorizz. di spesa di cui all'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 (rifinanziamento della ricostruzione privata - sisma in Abruzzo)	30	34,928			
Missione “Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica”, Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del MEF – Solo SNF	5	5			
Totale risorse poste a copertura	55	84,928	89,99	30	30

Il comma 1-bis, introdotto al Senato, reca la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4-*sexies* (riguardante acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pari a 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa del **Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività**, connessi al programma Industria 4.0 (articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Articolo 30
(Entrata in vigore)

L'**articolo 30** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.